SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1970

(32° seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente COLLEONI

INDICE

« Disciplina dell'orario dei negozi e degli

esercizi di vendita al dettaglio » (592) (Di

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

La seduta ha inizio alle ore 12,15.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Berlanda, Bertone, Bonadies, Brugger, Catellani, Colleoni, De Dominicis, De Vito, Dosi, Filippa, Fusi, Mammucari, Merloni, Minnocci, Mo-

ranino, Noè, Piva, Scipioni, Sotgiu, Trabucchi, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Alessandrini è sostituito dal senatore Segnana.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'inaustria, il commercio e l'artigianato Mammì.

I U S I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri: « Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (592)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Segnana, Belotti, Spagnolli, Cagnasso, Dalvit, Alessandrini, Berlanda, Mazzoli, Colleoni, Cengarle, Treu e De Marzi: « Disciplina del-

32^a SEDUTA (28 ottobre 1970)

l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio ».

Comunico che la Sottocommissione incaricata di formulare un nuovo testo del disegno di legge ha concluso i suoi lavori. Gli onorevoli colleghi sono certamente dotati di tale testo ed è su questo che si dovrà discutere.

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Devo tar presente che il parere formulato dal Ministero verte sul disegno di legge nel suo testo originario. Personalmente non ho potuto prendere visione del nuovo testo predisposto dalla Sottocommissione perchè non mi pare che sia stato trasmesso al Ministero.

FILIPPA. Data anche la difficoltà in cui si trova il rappresentante del Governo, la discussione del disegno di legge potrebbe allora essere rinviata alla prossima settimana.

CATELLANI, relatore. Vorrei far presente che la prima discussione di questo disegno di legge risale all'8 ottobre 1969. Mi pare, quindi, che stiamo veramente dando un esempio di lentezza eccessiva, tanto più che il provvedimento comincia ad essere superato dagli eventi perchè già in diverse province le forze operanti hanno scavalcato il Parlamento o stanno arrivando ad accordi che prefigurano l'attuazione di questo disegno di legge.

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'idustria, il commercio e l'artigianato. Per quanto mi concerne, non sollevo alcuna obiezione sulla prosecuzione della discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Procediamo allora nella discussione.

V E R O N E S I . Desidero fare un'osservazione, peraltro già fatta anche in passato, in ordine all'articolo 3 laddove si dice che i presidenti delle Giunte regionali possono fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali, sia in quelli dome-

nicali e festivi indipendentemente dalle limitazioni elencate dall'articolo 1 nelle località balneari e montane ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico. Ora non dobbiamo dimenticare che oggi, con il fine settimana, sono investite del problema inerente all'apertura dei negozi non solamente le località balneari e montane, ma anche le località collinari e le zone di campagna che non hanno allo stato una vera e propria economia turistica, ma hanno prospettive per una vocazione turistica. Pertanto, a mio avviso, proprio per queste zone che hanno prospettive di turismo popolare di fine settimana, in cui questo fatto turistico può essere complementare di non favorevoli situazioni economiche, si rende necessario concedere questa facilitazione. Sappiamo, infatti, che si tratta di zone depresse ex agricole per le quali prende forma questo tipo di turismo di fine settimana (molte famiglie di contadini che hanno lasciato queste zone per trasferirsi in città, una volta raggiunto un certo benessere magari potendo disporre di una macchina, il sabato finiscono col tornare nelle loro case, o nelle case dei loro parenti, oppure col prenderne qualcuna in affitto) che costituirà una determinante risorsa complementare.

Pertanto, senza formulare io stesso l'emendamento, vorrei che l'articolo 3 venisse ampliato, nel senso di concedere questo beneficio non solamente alle località balneari e montane ad economia turistica, ma anche alle località collinari e di campagna a vocazione turistica; parlare, infatti, soltanto di « economia turistica » significa presupporre un fatto turistico organizzato, tagliando fuori le zone che, viceversa, avrebbero maggiormente bisogno di essere aiutate per promuovere il turismo popolare.

Per la formulazione dell'emendamento mi rimetto all'onorevole relatore perchè trovi la dizione più adatta.

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Vorrei chiedere, avendolo appena letto, che significato ha l'articolo 5 laddove dice che l'orario dei negozi determinato dal presidente della Giunta regionale dovrà essere rispet-

tato da tutte le attività esercenti. Significa che non soltanto è obbligatorio non tenere aperto oltre l'orario di chiusura, ma è obbligatorio anche tenere aperto durante l'orario di apertura?

CATELLANI, relatore. Certo.

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Secondo le leggi vigenti, però, se ritengo di tener chiuso il mio esercizio per un qualsiasi motivo, perchè sto male e non ho un sostituto o per un lutto in famiglia, lo posso tener chiuso senza dover chiedere l'autorizzazione a nessuno. Secondo le norme in discusisone, invece, sono obbligato a tenerlo aperto; il che significa che debbo chiedere qualche autorizzazione perchè sono sottoposto ad una sanzione nel caso che io chiuda l'esercizio nelle ore previste come quelle di apertura. Ora, una impostazione di questo genere non è di scarso rilievo dal punto di vista dell'esercente.

S O T G I U . Desidero far rilevare che nel disegno di legge si parla sempre dei Presidenti delle Giunte regionali i quali emanano decreti, stabiliscono, eccetera. Non dobbiamo dimenticare, però, che in quasi tutte le regioni, se non in tutte, ci sarà un Assessore all'industria...

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Non ci dovrebbe essere perchè questa non è prevista fra le materie elencate dall'articolo 117 della Costituzione; probabilmente però ci sarà.

S O T G I U . Nelle regioni a statuto speciale la competenza a emanare decreti non è del solo presidente della Giunta. Con questo provvedimento si potrebbe stabilire un inutile e pericoloso precedente. Gli assessori debbono agire nell'ambito della materia di loro competenza, però o lo si prevede esplicitamente nella legge, oppure si finirà con l'imporre ai presidenti delle Giunte un compito eccessivo e, sotto un certo punto di vista, un compito anche inutile dal mo-

mento che ci sarà un assessore incaricato in modo specifico della materia.

M I N N O C C I . Mi permetto di far osservare che, indubbiamente, non possiamo mettere sullo stesso piano la regione e gli altri enti locali, però una certa analogia esiste. Ora ogni atto amministrativo di un ente locale porta sempre la firma del sindaco o del presidente della Giunta provinciale, non certo dell'assessore.

S O T G I U . Nelle regioni non è così.

M I N N O C C I . Io sono d'accordo sull'autonomia che devono avere le regioni, ma non comprendo che i singoli membri della Giunta regionale possono, ad un certo punto, emanare addirittura decreti.

S O T G I U . Ma questo già accade, altrimenti non avrei fatto l'osservazione.

M I N N O C C I . Non si tratta, indubbiamente, di una questione di fondamentale importanza, ma non mi sembra opportuno — ripeto — dare un potere di questo genere anche agli assessori.

S O T G I U . Nella Regione sarda tutti i decreti relativi alle miniere, eccetera, sono firmati dall'assessore competente e non dal Presidente della Regione.

S E G N A N A . Vorrei precisare che in Sicilia ed in Sardegna, data la particolare ampiezza delle loro competenze, alcuni decreti sono emanati dagli assessori. Nelle altre regioni a statuto speciale questa competenza e stata più volte contestata da parte degli organi di controllo. A maggior ragione, pertanto, tale competenza non vi sarà nelle regioni a statuto ordinario.

Per una ragione anche di uniformità, quindi, si è ritenuto opportuno prevedere in questo provvedimento che siano i presidenti delle Giunte regionali ad avere tale competenza; naturalmente i presidenti emaneranno i decreti su proposta degli assessori competenti.

32ª SEDUTA (28 ottobre 1970)

M I N N O C C I . Desideravo sapere se non fosse possibile attenuare in qualche modo l'obbligatorietà della chiusura totale degli esercizi nei giorni festivi.

MORANINO. Ma se il provvedimento tende proprio a questo!

CATELLANI, relatore. Se mi consente, signor Presidente, vorrei ribadire i concetti essenziali di questo disegno di legge e mettere in luce la sua autonomia; per esso, infatti, non vi è alcun riferimento a quella riforma organica della disciplina giuridica del commercio che si sta discutendo alla Camera dei deputati. Si tratta di un provvedimento autonomo che dovrebbe essere comunque adottato, anche se aspettassimo quel disegno di legge che, ovviamente, non entra nei dettagli.

Debbo ribadire anche l'urgenza di questo provvedimento che noi dibattiamo da un anno perchè dobbiamo prendere atto che oggi, anche nei centri più importanti, laddove i contrasti sono più acuti, si è già arrivati a prendere posizione in relazione alle quaranta ore settimanali, chiusura infrasettimanale e chiusura domenicale. L'urgenza consiste quindi nell'approvare questo disegno di legge in modo che esso possa essere esteso a tutto il Paese, e non solo laddove le forze più significative sono riuscite a strapparlo. A me pare che i criteri seguiti siano validi perche le esigenze del consumatore sono state tenute presenti adeguatamente. Noi, all'unanimità, avevamo stabilito otto ore al giorno come orario di apertura dei negozi, tanto più che otto ore verranno fissate dalle autorità locali in relazione alla struttura socio-economica dell'ambito commerciale e sono più che sufficienti per un comodo rifornimento di tutti i consumatori.

D'altra parte nella mia provincia, che è quella di Sondrio, a carattere montano, questo esperimento, per unanime consenso, è già in funzione da oltre cinque anni e si è attuato in modo perfetto: i consumatori si sono adattati agli orari più che comodi e non hanno elevato nessuna protesta, nessun reclamo. Ciò serve anche di contenimento dei costi di distribuzione. Il regolamento sinda-

cale, che stabiliva 48 ore settimanali di apertura, oggi le porta a 40 per gli addetti al piccolo commercio. In Italia, dove le aziende hanno una media di due addetti e mezzo per ogni punto di vendita, i commercianti sanebbero stati in difficoltà dovendo aumentare il personale per concedere i turni e rispettare gli orari. Quindi questo adeguamento è stato fatto anche per quanto riguarda il contenimento dei costi di distribuzione, per far rispettare l'orario agli addetti al commercio. Credo che su questo punto siano tutti d'accordo.

L'essenza normativa è quella di fissare con legge, in campo nazionale, la durata del lavoro in 44 ore settimanali, demandandone alle autorità periferiche l'attuazione perchè, come osservava il senatore Zanini, sarebbe estremamente difficile, se non impossibile, sancire una norma di carattere unico nazionale che fissi gli orari di tutte le zone italiane, per le esigenze particolari che ho esaminato. Se noi invece riusciamo a fissare in 44 ore l'apertura settimanale, con la mezza giornata di chiusura infrassettimanale e la chiusura domenicale, con tutte le ampie eccezioni che sono previste dall'articolo 3, ogni regione sentirà il proprio Ente provinciale del turismo per fissare, in quelle zone ad economia turistica, ossia dove c'è una componente di economia che si rifà al turismo, gli orari di vendita più appropriati. Perchè è chiaro: fissare otto ore in una zona balneare nel mese di agosto è un nonsenso, e noi non vogliamo arrivare a questo. In una zona turistica come la provincia di Sondrio abbiamo visto che le eccezioni sollevate, sia dall'Ente del turismo che dagli operatori, hanno portato ad una normativa che ha soddisfatto ampiamente tutti. È chiaro che queste eccezioni vanno limitate effettivamente ai periodi di maggior afflusso del fenomeno turistico. Dopo lunghe discussioni siamo arrivati a demandare ai presidenti delle Giunte regionali l'attuazione di tale normativa perchè ci sembra molto più corretto impostare l'azione a dimensione regionale in quanto la dimensione provinciale è troppo ristretta per questi provvedimenti, poichè è specificato nell'articolo che, allo scopo di rendere il più uniformi possibili gli orani, questi possono anche travalicare i confini della provincia. La Giunta regionale sarà in grado, sentiti gli organismi economici interessati, di creare proprio dei Centri — direi così — che abbiano delle esigenze omogenee, in cui fissare gli orari più adeguati. In certi casi si potrà anche arrivare a superare i confini della Regione.

Per quanto riguarda l'osservazione del collega, essa può essere valida; però io ritengo che, nella Regione, sarà l'Assessore all'industria e commercio a prospettare le soluzioni idonee, quindi il presidente della Giunta emanerà il decreto.

Premesse queste brevissime osservazioni, credo che veramente, al termine di questo lungo lavoro che si è concretato con l'opera della Sottocommissione, la nostra Commissione possa esprimere un parere favorevole su questo disegno di legge particolarmente sentito e auspicato da tutte le categorie operative. D'altra parte mi sembra opportuno ripetere che il provvedimento è ispirato a concetti di decentramento in armonia con l'attuazione delle Regioni.

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono d'accordo sui criteri ispiratori del disegno di legge, tanto che all'altro ramo del Parlamento, prima di essere nominato sottosegretario, avevo avuto occasione di presentare, insieme con altri colleghi, un provvedimento ispirato però a criteri parziali rispetto a questo che riguarda soltanto gli esercizi pubblici.

In merito alla proposta del senatore Veronesi, non so se sia il caso di accoglierla; e questa considerazione può essere interpretata come richiesta di chiarimenti avendo letto soltanto adesso il testo del disegno di legge. Laddove, all'articolo 3 si dice: « nelle località balneari e montane ad economia turistica », se noi togliessimo « balneari e montane » e dicessimo: « località ad economia turistica », risolveremmo il problema. E mi spiego: Frascati non è località balneare, non è località montana, però non è a dire che non sia ad economia turistica. E a un certo punto può capitare che vi sia il desiderio, da parte degli opera-

tori di quella zona, di usufruire dell'esodo di fine settimana dalle città cui quella zona e contermine.

Se dicessimo « ad economia turistica » e non precisassimo « balneare e montana », eviteremmo questa delimitazione.

Vorrei ora dire che, leggendo il disegno di legge, ho trovato la norma che stabilisce un'ammenda che va dalle 30.000 lire alle 300.000 lire per coloro che contravvengono alle disposizioni in esso contenute, ma non ho trovato una norma che consente all'esercente di stare chiuso se lo vuole. Bisognerebbe, quindi, integrare il testo con l'indicazione dell'autorità competente alla concessione del permesso di chiusura per determinati pe-110di, nonchè i limiti massimi di chiusura perchè non si può stare chiusi per un anno e poi riaprire l'esercizio come se nulla fosse. Anche secondo la prassi e la giurisprudenza attuali, del resto, è previsto che se si supera un certo numero di giorni di chiusura si può incappare nella revoca dell'autorizzazione.

Un'altra osservazione desidero farla in relazione all'articolo 6. Tale articolo dice che sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le rivendite di generi di monopolio e che le limitazioni indicate all'articolo 1 non si applicano alle rivendite di giornali, agli impianti stradali di distribuzione di carburante e possono non essere applicate per le rosticcerie e pasticcerie non munite di licenza di pubblica sicurezza.

Ora, a mio giudizio, vi sono particolari esercizi di vendita al dettaglio che dovremmo cercare di includere. Faccio l'esempio della libreria Rizzoli di via Veneto che dovrebbe continuare a poter restare aperta oltre l'orario serale, come avviene all'estero per esercizi analoghi. Mi rendo conto che si incontreranno delle resistenze da parte dei commercianti; ritengo tuttavia opportuno, per esercizi che hanno loro particolari caratteristiche, prevedere orari un po' diversi. Ora, in base al provvedimento così come è formulato, la libreria Rizzoli dovrà chiudere come gli altri esercizi, mentre potrebbe essere piacevole, capitando in via Veneto, andare a vedere anche gli ultimi libri usciti.

32^a SEDUTA (28 ottobre 1970)

S E G N A N A . Potrebbe essere piacevole, allora, andare a comprare anche la cravatta.

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Capisco che il problema è delicato perchè determinerà numerose reazioni; però teniamo conto del fatto che questa esperienza è già stata fatta in altri paesi.

In relazione, poi, al punto di vista dei commercianti, devo dire che non comprendo molto bene gli articoli 7 e 8.

Nellarticolo 7 si dice che le attività miste soggette a licenza comunale o prefettizia di commercio devono osservare l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che sarà accertata dal comune. Ora questo significa che, fino a quando non sarà stata fatta la nuova legge sulla distribuzione, un supermercato con licenza commerciale è esente da questa disciplina.

CATELLANI, relatore. Deve rispettare lorario relativo all'attività prevalente.

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Dalla lettura di questo provvedimento mi era sembrato di capire che, al di là dell'eccezione prevista all'articolo 3, tutti i negozi dovessero rispettare gli stessi orari di apertura e di chiusura.

CATELLANI, relatore. All'articolo 1 è detto che l'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando però la differenziazione ai casi di effettiva e comprovata necessità.

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. In questo caso, allora, specificherei meglio l'articolo 7 dicendo che le attività miste soggette a licenza comuale o prefettizia di commercio devono osservare l'orario previsto per il settore merceologico cui si riferisce l'attività prevalente da loro esercitata.

MORANINO. Esistono supermercati che non hanno attività merceologiche prevalenti.

CATELLANI, relatore. Il fine da raggiungere è che un esercizio non resti aperto più di otto ore al giorno, mentre oggi accade che un esercizio con licenza mista resta aperto anche dodici ore al giorno. D'altra parte, il problema delle licenze miste è talmente complesso che ritengo sia impossibile trovare una formula ideale. Personalmente sono convinto che una piccola forma di evasione ci sarà.

Il problema non è tuttavia questo, bensì di far sì che grandi complessi distributivi scelgano l'orario che più preferiscono, comunque non superiore alle 8 ore giornaliere.

M I N N O C C I . In relazione a quanto sostenuto dal senatore Veronesi e a quanto osservato dall'onorevole Sottosegretario, sarei dell'avviso di sopprimere, all'articolo 3, il riferimento alle località balneari e montane, aggiungendo tuttavia, dopo le parole « di apertura e chiusura dei negozi » le altre « o di alcuni particolari esercizi ».

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. E un problema grosso che non possiamo risolvere con una semplice estensione del disposto dell'articolo 3.

CATELLANI, relatore. Penso che si possa senz'altro accedere alla proposta di sopprimere nell'articolo 3 il riferimento alle località balneari e montane. Lo spirito che vogliamo trasferire nel disegno di legge è di essere il più aperti possibile.

Per quanto riguarda l'articolo 5, non mi pare che si venga a determinare il rovesciamento della situazione attuale. Infatti rispetto dell'orario significa che non si può eccedere nell'orario di apertura e chiusura: almeno questo è il concetto al quale si sono ispirati i proponenti e il relatore. Se il proprietario di un negozio vuol tenere il suo esercizio aperto meno dell'orario lo deve cioè poterlo fare. Forse l'espressione non è chiara: potremmo esplicitarla meglio.

32ª SEDUTA (28 ottobre 1970)

M O R A N I N O . Ritengo che il principio vada ben chiarito perchè non possiamo dimenticare ciò che di fatto avviene. A Torino, per esempio, nel periodo in cui la Fiat chiude per le vacanze estive chiudono praticamente anche tutti gli altri negozi: panetterie, alimentari e così via. Conseguentemente, coloro che rimangono in città non sanno più dove rivolgersi per l'acquisto di generi di assoluta necessità. Perciò fisserei con precisione per quanto tempo un negozio può rimanere chiuso.

CATELLINI, relatore. Così facendo introdurremmo un principio nuovo: obbligheremmo, cioè, i negozi a tenere aperto per tutto l'orario giornaliero, negando loro di chiudere anche per ferie.

M O R A N I N O . Non si proibisce la chiusura per ferie, la si condiziona all'ottenimento dell'autorizzazione.

PRESIDENTE. L'esperienza fatta anche nei piccoli centri di provincia ci insegna che in concomitanza con la chiusura delle fabbriche anche le altre imprese commerciali e artigianali effettuano il periodo di ferie.

 $M\ I\ N\ O\ C\ C\ I$. Così facendo si rispetta l'interesse dei commercianti, non quello di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Esiste indubbiamente il problema di coloro che effettuano tutti le ferie in un deterimnato periodo, la cui soluzione implica un esame dell'opportunità di scaglionare o no le ferie durante l'intero arco dei 12 mesi; una questione che chiaramente va al di là del provvedimento in esame e che richiederà una attenta valutazione da parte delle organizzazioni sindacali e degli stessi lavoratori, in quanto l'una e l'altra soluzione comportano vantagi e inconvenienti.

Di fatto, tuttavia, oggi si verifica che i commercianti di uno stesso rione raggiungono l'accordo per suddividersi equamente il periodo di ferie. Se si tratti di un accordo tacito o promosso dall'Associazione commercianti non lo so; comunque, all'atto pratico l'accordo viene sempre raggiunto, per cui non è vero che improvvisamente un determinato settore di una città rimanga sprovvisto di tutti gli esercizi commerciali. Anche perchè le chiusure per ferie non si protraggono mai oltre i 15 giorni, un arco di tempo per il quale non è difficile accordarsi.

CATELLANI, relatore. Lo scopo del disegno di legge in esame è non di apportare profonde innovazioni al sistema vigente, altrimenti investiremmo un campo nel quale sarebbe difficile muoversi, quanto di sancire il principio degli orari.

In ordine a quanto sostenuto dall'onore-vole Mammì, se il disposto dell'articolo 5 non appare chiaro, possiamo fare in modo di rendere l'espressione più intellegibile. Quello che interessa stabilire senza possibilità di massimo di apertura: se il negozio vuol seguire un orario più ridotto può farlo liberamente.

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio, e l'artigianato. Siamo tutti d'accordo sullo spirito del disegno di legge, ma dobbiamo tener presente che, una volta diventata obiettiva, la norma assume una sua personalità ed esplica efficacia in base al suo dettato, a parte l'intenzione del legislatore. Rilevo che all'articolo 1 viene determinato l'orario di apertura e chiusura nei negozi. Dopo di che all'articolo 5 si parla, invece, solo di orario dei negozi, e si ha la sensazione che si tratti dell'orario di apertura e chiusura, quindi che si voglia stabilire che i negozi devono rispettare l'orario di apertura e di chiusura. Ed invece sono dell'avviso che se il titolare di un negozio vuol tenere l'esercizio aperto meno di 8 ore debba poterlo fare. Se siamo daccordo nel concedere tale possibilità — e penso che non si possa non esserlo — dobbiamo emendare l'articolo 5 per renderlo più chiaro o modificare le precedenti disposizioni in tema di limiti massimi di orario.

CATELLANI, relatore. Quelle restano invariate.

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

32ª SEDUTA (28 ottobre 1970)

No, in quanto la nuova legge praticamente sostituirà quella vigente, dato che le competenze vengono trasferite dalle Prefetture agli Enti regionali. Infatti all'articolo 10 si prevede la abrogazione della legge 16 giugno 1932, n. 973, che bisognerebbe esaminare a fondo in quanto in essa probabilmente si prevede anche il periodo massimo in cui un negozio può rimanere chiuso. In altre parole, dobbiamo cautelare il consumatore prevedendo una chiusura massima, perchè altrimenti può avvenire che un esercente tenga il negozio chiuso per mesi e mesi, senza magari arrivare al limite nel quale scatta il provvedimento di ritiro della licenza.

S E G N A N A . Demandiamone l'incarico al sindaco.

M A M M I', sottosegretaroi di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Complicheremmo il problema: se tutti gli esercenti, nello stesso momento, chiedono l'autorizzazione, avremo un sovraccarico inestricabile di pratiche. Si pensi a cosa succederebbe a Roma se i 40.000 titolari di esercizi chiedessero tutti contemporaneamente l'autorizzazione a chiudere per ferie.

CATELLANI, *relatore*. Per conto mio preciserei soltanto il concetto di limite massimo di orario.

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato. Dobbiamo precisare all'articolo 5 il concetto di orario di chiusura. Quindi bisognerebbe esaminare a fondo la legge del 1932 in quella del 1926 non se ne parla, ne sono certo — perchè potremmo averne una ispirazione felice per stabilire un periodo massimo di chiusura dei negozi, oltre il quale avviene la revoca della licenza. È un concetto da precisare assolutamente, altrimenti, così come è formulato l'articolo 5, un esercente potrebbe anche chiudere il negozio per un anno intero, a causa di uno stato fallimentare, e poi riaprirlo, magari avendo ceduto la licenza.

CATELLANI, relatore. Sono daccordo su tutto meno che sulla opportunità di limitarsi a stabilire l'orario di chiusura.

M A M M I', sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Intendo le ore nelle quali un esercizio deve rimanere chiuso sia al mattino che la sera.

S O T G I U . L'articolo 5 parla soltanto di orario ma è chiaro che si intende orario di apertura e chiusura. L'onorevole Sottosegretario, invece, ha affermato un altro concetto, che ha una sua validità, ossia la possibilità o no per l'esercente di chiudere il negozio per un determinato periodo di giorni, mesi, anni. È una cosa diversa, questa, dal semplice orario giornaliero.

Tuttavia il disegno di legge in esame tende soltanto a discipilnare l'orario dei vari esercizi nel corso di una giornata. Pertanto rimane immutata — a mio avviso — la disposizione attuale sulla disciplina della chiusura per ferie.

PRESIDENTE. È forse giunto il momento di tirare le conclusioni di una discussione che non è stata certo inutile, giacchè ha chiarito numerosi aspetti dell'interessante lavoro svolto dalla Sottocommissione. A mio giudizio, le osservazioni che sono state qui fatte dovrebbero indurci ad evitare una affrettata approvazione del provvedimento, la quale potrebbe poi dar luogo ad ulteriori inconvenienti e ritardi nell'altro ramo del Parlamento.

Propongo pertanto che la Sottocommissione si riunisca nuovamente con l'onorevole Sottosegretario per mettere a punto le osservazioni e le proposte avanzate da più parti, in special modo sugli articoli 3 e 5. Se tale lavoro avrà buon esito, nella prossima riunione la Commissione potrà passare immediatamente alla votazione degli articoli e del disegno di legge nel suo complesso.

Se non si fanno osservazioni, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,10.